CAMERA DEI DEPUTATI N. 2707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento dell'« Archivio delle nomine » di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936

Presentata il 19 novembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI ! – L'articolo 16, comma 2, lettera *f),* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, stabilisce che, tra i compiti e le attribuzioni della Commissione dell'informazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), rientra quello di « procedere alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonché la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi ».

Un corposo studio, redatto a pochi anni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 936, illustrava le *Linee progettuali per la struttura e l'organizzazione dell'archivio delle nomine presso il CNEL* quale contributo a sostegno dei processi di democrazia economica, trasparenza dei rapporti tra politica e rappresentanza, razionalizzazione del nostro sistema di relazioni industriali, in coerenza con il disegno costituzionale in materia economica e sociale *(*si veda*, Archivio dei contratti, archivio delle nomine, banca dati,* approvato il 10 dicembre 1992, V Consiliatura, relatore Renato Brunetta). Particolare attenzione veniva dedicata alla definizione della nozione di « organismi pubblici », utilizzata dal legislatore, al fine di individuare con precisione l'esatto perimetro dell'Archivio.

Nonostante il rilevante impegno, l'Archivio non è stato costituito a causa delle difficoltà nel reperire i nominativi dei rap-

presentanti delle categorie presenti nei suddetti organismi.

Con l'avvio della XI Consiliatura, l'Assemblea del CNEL e, successivamente, la Commissione dell'informazione hanno avviato le attività necessarie per dare attuazione alla disposizione di cui al citato articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

In tale prospettiva, è stato modificato l'articolo 33 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2019, introducendo la facoltà, per il Presidente del CNEL, di « chiedere agli organismi pubblici nei quali è prevista la citata rappresentanza, l'indicazione dei nominativi dei designati e delle variazioni eventualmente intercorse nell'anno di riferimento ».

La Commissione dell'informazione ha, inoltre, approfondito la definizione della nozione di « organismi pubblici » avvalendosi, a tale fine, dell'elenco predisposto annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui la ricognizione delle amministrazioni pubbliche realizzata ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica « è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre ».

Per agevolare la raccolta dei dati, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di reperire, tramite fonti pubblicamente accessibili nella rete *internet*, i nominativi dei rappresentanti designati.

Nonostante tali iniziative (e i numerosi contatti intrattenuti con alcune delle amministrazioni interessate), la formazione dell'Archivio non ha ancora trovato completa attuazione. Si ritiene pertanto necessario un intervento legislativo volto a rendere effettivo l'obbligo di comunicazione delle nomine al CNEL.

A questo fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge novella la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, subordinando la piena efficacia delle nomine negli organismi pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla comunicazione della nomina stessa al CNEL ai sensi del citato articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della medesima legge n. 936 del 1986. La comunicazione può essere effettuata dall'interessato o dall'organo designante. Il medesimo principio è altresì esteso ai provvedimenti normativi di livello decentrato, al fine di subordinare la piena efficacia delle nomine negli organismi pubblici delle amministrazioni locali alla loro comunicazione al CNEL.

L'articolo 2 provvede, inoltre, a integrare e precisare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, chiarendo il concetto di « organismo pubblico » e confermando l'obbligo per le amministrazioni designanti di comunicare le nomine al CNEL, pena la loro inefficacia.

La presente proposta di legge non incide sui procedimenti di designazione né introduce nuovi oneri sostanziali, ma si limita a prevedere un mero adempimento formale volto a garantire la piena attuazione di una delle funzioni più significative attribuite al CNEL dalla citata legge 30 dicembre 1986, n. 936.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10 e introduzione dell'articolo 11-*bis *della legge 24 gennaio 1978, n. 14)*

1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le norme legislative di cui al primo comma producono effetti dal momento in cui dispongono che la nomina o la designazione dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è comunicata in tempo utile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della medesima legge n. 936 del 1986 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 11-*bis*. – Le nomine e le designazioni effettuate ai sensi della presente legge che riguardano i rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, non producono effetti fino a quando non sono comunicate, a cura dell'interessato o dell'organo designante, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *f)*, della medesima legge n. 936 del 1986 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936)

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

« *f)* procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi

pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. A tal fine, le amministrazioni pubbliche indicate a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trasmettono al CNEL, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 della presente legge. La mancata comunicazione al CNEL rende la nomina priva di effetti. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi pubblici di cui al primo periodo e la lista dei rappresentanti delle categorie produttive nominati nei medesimi organismi, allegando una relazione di sintesi e lettura dei dati pubblicati ».

19PDL0171010